



AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA DI CAGLIARI

SEDE LEGALE: VIA OSPEDALE N.54 – 09124 CAGLIARI

CODICE FISCALE E PARTITA IVA - 03108560925

SITO AZIENDALE - www.aoucagliari.it

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN GLOBAL SERVICE DEL SERVIZIO ENERGIA, DEL SERVIZIO GESTIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI, DEGLI STABILI E DELLE PERTINENZE PRESSO IL PRESIDIO DI MONSERRATO DELL’AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI CAGLIARI PER IL PERIODO DI ANNI SEI. IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO PER L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO € 7.561.200,00. – CODICE CPC 6112, 6122, 633, 886 - CODICE CPV 50700000-2 - 50800000-3-71314000-2 - 71314200-4 - CODICE CIG 4096365B53.

QUESITO RELATIVO ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO – RICHIESTA CONFERMA PRESENTAZIONE OFFERTA MEDIANTE CONSEGNA A MANO

E’ pervenuto un quesito proposto da un Operatore Economico inerente il numero di pagine consentito per la redazione del Progetto Esecutivo in quanto valutato inadeguato in considerazione delle modalità di realizzazione e dei contenuti richiesti per la presentazione.

CHIARIMENTI

Atteso che quest’Azienda nel determinare il numero massimo di pagine consentito per la redazione del Progetto Esecutivo si è adeguata agli standards adottati da numerose altre stazioni appaltati, al solo fine di consentire una più ampia formulazione degli elementi caratterizzanti il progetto di realizzazione degli interventi di riqualificazione e/o integrazione impiantistica offerti dall’Appaltatore, si comunica che dal computo del numero di pagine consentito sono da considerarsi esclusi gli allegati che costituiscono la documentazione non necessaria, prevista dal D.P.R. 207/2010, ininfluenti ai fini della formazione del giudizio della Commissione, stante la tipologia del progetto richiesto.

Per quanto concerne la richiesta di conferma della possibilità di consegna a mano del plico contenente l’offerta, si segnala che il termine “autoprestazione” adottato nella stesura del Disciplinare di gara è riferito, esclusivamente, a quanto disposto dall’Art. 8 del Decreto Legislativo 22 luglio 1999, n. 261 che recita <<E’ consentita, senza autorizzazione, la prestazione di servizi postali da parte della persona fisica o giuridica che e’ all’origine della corrispondenza – omissis>>. Ad ulteriore chiarimento si segnala che il TAR SARDEGNA – CAGLIARI Sez. I, con sentenza 14-05-2010 n° 1776, nell’identificare il servizio di autoprestazione afferma che <<occorre muovere dal principio affermato a livello comunitario in sede di interpretazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 dicembre 1997, 97/67/CE (concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio). Secondo la Corte di Giustizia CE (sez. V, 11 marzo 2004, n. 240), infatti, il ventunesimo "considerando", che definisce l'autoprestazione come la "prestazione di servizi postali da parte della persona fisica o giuridica che è all'origine della corrispondenza, oppure l'assunzione del compito di effettuare la raccolta e l'inoltro di tali oggetti da parte di un terzo che agisce esclusivamente in nome di questa persona", impedisce agli Stati membri, in forza dell'art. 7 della direttiva, di riservare ai prestatori del servizio universale la raccolta, lo smistamento, l'instradamento e la distribuzione degli invii postali compiuti in tal modo; e di subordinare l'autoprestazione alla condizione che il servizio debba essere fornito mediante il sistema dei pacchi postali o altre analoghe procedure>>

Nulla osta, per quanto sopra, la consegna a mano del plico contenente l’offerta da parte dell’operatore economico aspirante concorrente.

Il Responsabile del Procedimento.

Augusto Porcu